



Comune di Poggio a Caiano

(Prov. di Prato)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. **7** del **28 marzo 2018**

OGGETTO: **TARI: determinazione tariffe per l'anno 2018**

*Il giorno ventotto del mese di marzo dell'anno duemiladiciotto, alle ore 18,55, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di prima convocazione.*

*Il Sindaco-Presidente sig. Marco Martini, constatato il numero legale - con l'assistenza degli Scrutatori sigg. Fina Gioitta, Francesca Colli e Alessandro Fontani - e con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Andrea Meo - dà inizio alla trattazione del presente argomento.*

*Al momento della votazione sono presenti e assenti i seguenti consiglieri:*

<i>Cognome e nome</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
<i>Martini Marco</i>	X	
<i>Bertini Tommaso</i>	X	
<i>Colli Francesca Beatrice</i>	X	
<i>Battilani Rita</i>	X	
<i>Cecchi Enrico Andrea</i>	X	
<i>Lunardi Graziano</i>	X	
<i>Zenaghi Roberta</i>	X	
<i>Gioitta Fina</i>	X	
<i>Attucci Cristina</i>	X	
<i>Fontani Alessandro</i>	X	
<i>Lenzi Sara</i>	X	

*Totale presenze 11*

*Totale assenze 0*



**Comune di Poggio a Caiano**  
**(Prov. di Prato)**

**Oggetto n. 7 del 28 marzo 2018 - TARI: Determinazione tariffe per l'anno 2018**

**IL CONSIGLIO**

**VISTO** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**VISTO** l'art. 1, comma 704, della legge n. 147 del 2013, ha abrogato la TARES di cui all'art. 14 del Dl n. 201 del 2011;

**RICHIAMATI** in particolare i commi dal 641 al 668 dell'art. 1, legge n. 147 del 2013 che disciplinano l'applicazione della TARI;

**VISTO** il Regolamento di applicazione della TARI, approvato con la propria delibera n. 41 del 15 settembre 2014 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 7 aprile 2014 con la quale è stato disposto di avvalersi fino alla scadenza del contratto per la gestione del tributo, del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani e, quindi, di affidare ad ASM spa tutte le attività inerenti la gestione del nuovo tributo, con esclusione della fase coattiva, in conformità alle modalità di gestione del precedente tributo comunale denominato TARES e a quanto previsto della Legge 147/2013;

**VISTA**, inoltre, la propria delibera n. 35 del 19 dicembre 2016 con la quale si prende atto del Progetto di Fusione per incorporazione in Quadrifoglio Spa, che assumerà la denominazione ALIA Servizi Ambientali Spa" in forma abbreviata ALIA Spa, delle società ASM Spa, Publiambiente Spa, Cis Srl;

**PRESO ATTO** che la su richiamata fusione è avvenuta con atto notarile in data 24/02/2017;

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 25 del 20/03/2018 con la quale sono state determinate le scadenze per il pagamento della TARI per l'anno 2018 come segue::

- **30 aprile 2018** prima rata di acconto della componente sui rifiuti calcolata per i primi sei mesi applicando le tariffe riferite allo stesso anno di competenza 2018;
- **31 ottobre 2018** rata a saldo della componente sui rifiuti calcolata per l'intera annualità applicando le tariffe riferite all'anno di competenza 2018, dedotti gli importi del precedente acconto.

**PRECISATO** che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARI, sono conformi al D.P.R.158/1999, come si evince dall'art. 1 comma 651 della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013;

**EVIDENZIATO** quanto segue:

- l'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. titolato regolamento attuativo dell'art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 "recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di

gestione del ciclo dei rifiuti urbani” prevede che “la tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali” e che “la tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani e deve rispettare la equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1”.

- per la “determinazione della tariffa”, l'art. 3 stabilisce che “sulla base della tariffa di riferimento di cui all'articolo 2, gli enti locali individuano il costo complessivo del servizio e determinano la tariffa, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato”. Gli enti locali devono, cioè, in primo luogo individuare il costo complessivo del servizio e procedere successivamente a determinare la tariffa;

- quanto alla composizione della tariffa, l'art. 3, comma 2, ribadisce – in ossequio all'art. 49, comma 4, del D.Lgs. n. 22/1997 – che “la tariffa è composta da una **parte fissa**, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una **parte variabile**, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione”.

- la tariffa è dunque la somma di due parti: la parte fissa e la parte variabile.

La **parte fissa** è determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti.

La **parte variabile** è rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

- l'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999 articola poi la tariffa in due fasce: una di utenza domestica e una non domestica. In applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Poggio a Caiano ha ripartito i costi e determinato i coefficienti sulla base degli studi di monitoraggio commissionati all'ente gestore secondo i seguenti criteri:

- la ripartizione dei costi fra utenze domestiche e non domestiche viene effettuata sulla base dei risultati del monitoraggio dei flussi in entrata dei rifiuti urbani raccolti nel territorio e per effetto delle altre voci di costo che compongono la tariffa. Rispetto all'anno 2017, per effetto della deassimilizzazione dei rifiuti tessili prevista dal Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, per la raccolta differenziata dei rifiuti e di altri servizi di igiene ambientale, si prevede una ulteriore riduzione dei rifiuti conferiti da parte delle utenze non domestiche pertanto si ritiene di rideterminare, per l'anno 2018, la ripartizione secondo le seguenti percentuali:

**Utenze Domestiche 62,50 % - Utenze non Domestiche 37,50%;**

- la ripartizione fra costi fissi e costi variabili resta invariata rispetto a quanto applicato negli anni precedenti;
- per la determinazione dei Kc e Kd, finalizzati alla commisurazione della tariffa delle utenze non domestiche, il Comune di Poggio a Caiano ha scelto di attribuire il valore compreso tra quelli minimi e massimi indicati nella tabella n° 4 del D.P.R.158/99, confermando quelli adottati con le precedenti deliberazioni;

In riferimento alle modalità di determinazione dei coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche si ricorda che:

- l'art. 6 del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la tariffa per le utenze non domestiche sia composta di una parte fissa e di una parte variabile, destinate a coprire, rispettivamente, i costi fissi e i costi variabili del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani.

- per quanto riguarda la determinazione della quota variabile, l'art. 6, comma 2, stabilisce che “per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze”. Tuttavia, per gli enti locali che non siano ancora organizzati, il medesimo articolo consente il ricorso a un sistema presuntivo “prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq. ritenuta congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4. dell'allegato 1”.

- L'allegato 1, punto 4.4 individua il meccanismo per il “calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche”.

In particolare, la quota variabile si ottiene come “prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione”. Il costo unitario “è determinato dal rapporto tra i costi

variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche” Il coefficiente di produzione (KD) è il “coefficiente potenziale in kg/mq anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività”. Si tratta, dunque, di un criterio che tiene, comunque conto, della quantità dei rifiuti prodotti e dei costi, avendo come parametro la stima della produzione annua di rifiuti per ogni diversa attività.

Si tratta, inoltre, di un criterio che si inserisce in una prima fase transitoria di applicazione delle tariffe, in attesa che gli enti locali organizzino e strutturino sistemi di misurazione puntuale delle quantità dei rifiuti conferiti dalle singole utenze.

Ciò detto, in applicazione stretta della disciplina normativa sopra richiamata, il Comune di Poggio a Caiano, al fine di approvare la tariffa del servizio in parola, ha determinato annualmente il coefficiente di produzione (KD) nell'ambito dell'intervallo di riferimento previsto dal D.P.R. 158/99, per ciascuna categoria produttiva indicata, e di cui alla tabella 4 di tale norma.

Il criterio di scelta del coefficiente da attribuire a ciascuna categoria, al momento dell'entrata in vigore del metodo normalizzato, si è basato sulla stima della raccolta dei rifiuti prodotti per ogni categoria, rispetto al dato complessivo;

Allo scopo di affinare la scelta dei coefficienti di cui al punto precedente, la società ASM SpA (oggi confluita con fusione per incorporazione in Alia SpA) ha svolto uno studio comparativo sulle produzioni dei rifiuti delle principali tipologie di attività economiche presenti nel territorio comunale, consistente nell'analisi e comparazione dei valori del coefficiente di produzione annuo applicato in cinque comuni italiani, Milano, Parma, Modena, Carpi e Sassuolo, realtà simili a quella della Provincia di Prato.

L'esito di tale studio comparativo ha sostanzialmente confermato la scelta dei coefficienti finora applicati per le varie categorie; si evidenzia che a partire dal marzo 2010, ASM SpA è passata progressivamente ad un servizio di raccolta e ritiro dei rifiuti urbani porta a porta, che prevede la consegna di contenitori per la raccolta muniti di cip elettronico, che permettono di tracciare il numero di svuotamenti effettuati e, quindi il quantitativo effettivo di rifiuti prodotti; tale sistema di rendicontazione, applicato negli anni ad un campione sempre più vasto di utenza ai fini di un monitoraggio sulla reale produzione di rifiuti, ha confermato i coefficienti di produzione kd associati alle varie categorie, come evidenziato dalla relazione della società ASM SpA e di cui al punto precedente;

Conclusivamente, i risultati delle analisi comparative effettuate in precedenza ed i servizi di pesatura per ciascuna utenza effettuati dal Gestore Alia SpA, supportano oggettivamente la corretta applicazione per tutte le categorie, dei coefficienti Kd utilizzati ai fini della determinazione della tariffa a partire dall'anno 2005 e possono ritenersi validi anche per l'anno 2018 poiché le quantità di rifiuti raccolte negli anni non sono sostanzialmente modificate rispetto agli anni di riferimento del monitoraggio;

**DATO ATTO** quindi, che i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti per la determinazione della tariffa, applicati per il nuovo tributo TARI, ed approvati con l'atto inizialmente richiamato, sono conformi al D.P.R.158/1999;

**RITENUTO**, pertanto, di approvare i coefficienti variabili kb, kc e kd, da applicare per la costruzione della tariffa relativa all'anno 2018, così come risultanti dalla documentazione allegata, dando atto che il parametro ka è quello fissato dal D.P.R. 158/1999

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio comunale n. 6 in data odierna, con la quale è stato approvato, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011, il piano finanziario per l'anno 2017, predisposto dal soggetto gestore del servizio rifiuti ALIA Spa;

**CONSTATATO** che il piano finanziario della gestione tariffa igiene ambientale per l'anno 2018 prevede un costo totale del servizio per € **1.705.970,71** (Allegato A);

**RITENUTO** pertanto opportuno, per quanto sopra espresso, approvare le tariffe del tributo in oggetto nella misura specificata negli allegati “B” – tariffa per le utenze domestiche, e “C” – tariffa per le utenze non domestiche, per costituirne parte integrante e sostanziale, determinate in applicazione dei criteri stabiliti dal D.P.R. 158/99;

**VISTO** il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

A voti unanimi, espressi in forma palese:

### **DELIBERA**

1. di approvare le tariffe per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2018, così come risultano dagli allegati "A", "B", "C", che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;
2. di dare atto che la tariffa così come modulata è coerente con il piano finanziario 2018, già approvato dal Consiglio Comunale con proprio atto n. 6 in data odierna.
3. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, all'aliquota deliberata dalla provincia;
4. Di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario e di supporto a provvedere con propri atti per l'esecuzione del presente deliberato.
5. Di trasmettere copia del presente atto alla Direzione per la fiscalità locale del Ministero della Finanza entro 30 giorni dalla data di esecutività e di disporre che si provveda alla sua pubblicazione per avviso ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze 101/E del 17 aprile 1998.
6. di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, dal 1° gennaio 2018.

--- Il Consiglio comunale, ravvisata l'urgenza, delibera altresì con separata unanime votazione di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

\*\*\*\*\*